



Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro

Circolare n. 60

Nuoro, 17 ottobre agosto 2013

al personale docente
al personale ATA
al Direttore amministrativo
Sede

Oggetto: permessi brevi (art. 16 del CCNL 2007)

Com'è noto, l'art. 16 del vigente C.C.N.L. del Comparto scuola disciplina la fruizione dei permessi brevi.

Il citato articolo, che si riporta quale nota di chiusura della presente comunicazione, per avere piena applicabilità deve prevedere alcune condizioni che, di seguito, si riportano.

1. il personale presenterà la domanda tempestivamente ed attenderà la concessione del permesso, atteso che *“Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio”* (art. 16 comma 5 del citato CCNL).
2. Nell'ipotesi, da considerarsi non ordinaria, la richiesta dovesse essere presentata per fonogramma prima dell'inizio del servizio, l'interessato provvederà immediatamente, e comunque entro il giorno lavorativo successivo, a perfezionare la domanda presso l'ufficio del protocollo.
3. per verificare la possibilità di un ingresso in classe anticipato rispetto alla richiesta presentata, il personale docente avviserà personalmente il Dirigente scolastico, atteso che la modifica dell'orario delle lezioni può essere disposta solo dal capo d'istituto.
4. il personale docente rispetterà scrupolosamente la disposizione che prevede che la durata minima del permesso breve non può essere inferiore ad un'ora.
5. il personale ATA farà riferimento a quanto riportato nel piano delle attività.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio F. Fadda



⁽¹⁾ C.C.N.L. 2006-09

Art.16 - Permessi brevi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio F. Fadda